



## INFORMATIVA SUI RAPPORTI DORMIENTI

Il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** con la **Legge n. 266 del 23/12/05 (art 1, comma 345)** e con il relativo **Decreto di applicazione n. 116 del 22/06/07** entrato in vigore **17/08/07** ( G.U . serie generale n. 178 del 02/08/2007) ha disciplinato lo stato giuridico e la destinazione dei cosiddetti "**rapporti dormienti**" all'interno del sistema bancario nonché del comparto finanziario ed assicurativo.

Rientrano nel campo di applicazione del regolamento i seguenti rapporti contrattuali:

- ◆ deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (es. conti correnti, libretti di risparmio nominativi e/o al portatore, certificati di deposito);
- ◆ deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
- ◆ contratto di assicurazione di cui all'art.2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, nr.209, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario a una data prefissata;
- ◆ assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto (3 anni dalla data di emissione);

per i quali **non sia stata effettuata alcuna operazione** o movimentazione né a debito, né a credito ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati **per il periodo di tempo di 10 anni** decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari (sono esclusi i rapporti con valore fino a **100 euro**).

La Banca è tenuta ad avvisare i propri Clienti titolari di un **rapporto dormiente nominativo** mediante invio di una raccomandata all'ultimo indirizzo conosciuto. Per i **rapporti al portatore**, poiché la Banca non è in grado di conoscere il titolare del rapporto, la comunicazione alla clientela interessata viene effettuata mediante l'esposizione di un avviso nei locali aperti al pubblico della Banca e sul sito internet ([www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com)).

Il titolare di un deposito dormiente o un suo delegato regolarmente registrato **dovrà entro 180 giorni** dalla ricezione della raccomandata per i depositi nominativi, o dalla data di esposizione del presente avviso per i depositi al portatore, **effettuare almeno un'operazione dispositiva o un movimento**. A titolo esemplificativo interrompono la dormienza: un versamento, un prelievo, una disposizione di pagamento oppure le richieste di continuazione del rapporto.

Decorso il suddetto termine **il deposito "dormiente" viene estinto**, ai sensi dell'art. 3 del provvedimento in oggetto, e le somme depositate saranno, quindi, trasferite ad un Fondo pubblico gestito da una Commissione appositamente nominata con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (il fondo di cui all'art. 1 comma 343 della L. 266/2005). Il versamento al Fondo viene effettuato entro il 31 maggio di ogni anno.

Il cliente (o soggetto legittimato), che voglia recuperare quanto versato al Fondo, deve presentare domanda di rimborso alla Consap tramite apposito modello disponibile sul sito [www.consap.it](http://www.consap.it).

*Si precisa che, in aggiunta ai rapporti al portatore sono elencati i rapporti nominativi "dormienti" non riconducibili, per svariati motivi, a clientela compiutamente identificata, per i quali valgono le indicazioni riportate con riferimento ai depositi al portatore.*